

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4752 del 28/11/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola per lo stabilimento sito in comune di Bentivoglio, via Argine Navile n° 5
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4901 del 28/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola per lo stabilimento sito in comune di Bentivoglio, via Argine Navile n° 5

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola per lo stabilimento ubicato nel Comune di Bentivoglio, via Argine Navile n° 5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
 - Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica della frazione liquide e palabile del digestato (Regolamento Regione Emilia Romagna n° 1 del 04/01/2016 smi)
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁵ rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse non costituenti rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese e le conseguenti prescrizioni, ossia per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene (prescrizioni da 36 a 44 dell'allegato A alla determina n°1676/2011 ed allegato B), scarichi di reflui in acque superficiali (prescrizioni da 45 a 47 dell'allegato A alla determina n° 1676/2011 ed allegato C), utilizzo agronomico del digestato (prescrizioni da 48 e 56 dell'allegato A alla

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°1676 PG 110485 del 27/06/2011 rilasciato della Provincia di Bologna

determina n° 1676/2011). Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 con determina n° 1676 PG 110485 del 27/06/2011. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa, quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.

4. Si dà atto che la IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola dichiara che l'impianto è già adeguato ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011 e pertanto non è stato presentato dall'azienda alcun progetto relativo ad ulteriori interventi ed opere di adeguamento.
5. Non vengono prescritte ulteriori campagne di monitoraggio degli odori oltre a quelle previste per legge nei primi due anni di funzionamento dell'impianto, valutato che non risultano al momento segnalazioni di disagio olfattivo nell'intorno dell'impianto imputabile all'attività svolta; potranno essere prescritte ulteriori campagne di monitoraggio nel futuro, qualora se ne ravvisasse la necessità.
6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
7. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
8. Obbliga la società IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
9. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
10. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola, c.f. e p. iva 01770481206, avente sede legale in comune di San Pietro in Casale, loc Rubizzano, via Fontana n° 1097 e stabilimento in comune di Bentivoglio, via Argine Navile n° 5, ha presentato in data 09/05/2016 allo SUAP dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.

Tale domanda contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali e di reflui domestici pure in acque superficiali. L'impianto svolge attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse ed è attualmente autorizzato ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna¹⁰.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/8365 del 16/05/2016

¹⁰ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di

La domanda di AUA richiama le altre matrici ambientali (autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutazione di impatto acustico e comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato) per le quali è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

E' inoltre dichiarato che l'impianto è già adeguato ai criteri tecnici stabiliti dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n°1495/2011.

In data 17/10/2016 è stata inviata dall' Azienda IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola la comunicazione ai sensi del DM 118/2016 in merito al rispetto dei nuovi limiti di concentrazione ammessa di composti organici volatili ed è dichiarato che non sono necessari interventi di adeguamento per il rispetto dei nuovi valori.

Ai sensi della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 del 26/07/2011 in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni settoriali richieste dalla normativa vigente e rilasciate unitamente all'Autorizzazione Unica ex Dlgs 387/2003, dovrà essere effettuato l'adeguamento alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa regionale sopravvenuta e quindi si prescrivono i limiti massimi di concentrazione stabiliti dalla Delibera di Giunta Regione ER n°1496/2011 e DM 118/2016.

In data 09/08/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna¹¹; in data 30/05/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Bentivoglio¹² in merito agli aspetti edilizi ed urbanistici; mentre in data 15/09/2016 è pervenuto il parere favorevole del SUAP dell'Unione Reno Galliera¹³ al rilascio, unitamente all'aua, dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali come da allegato B.

Si rilascia pertanto l'A.U.A. che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali come individuati in allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs.152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato come individuati in allegato D
- Si dà atto che IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola dichiara, relativamente alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 che non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto di autorizzazione unica

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 395,00 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.02.01.01 - emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01 a cui è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titolo ricompreso in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere – Comunicazione per utilizzazione agronomica effluenti di allevamento cod tariffa 12.02.03.01).

Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto determina n°1676 (PG 110495) del 27/06/2011

¹¹ Parere agli atti con PGBO/2016/15089

¹² Pareri del comune di Bentivoglio agli atti con PGBO/2016/9788

¹³ Parere del SUAP Unione Reno Galliera agli atti con PGBO/2016/17129

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola - Comune di Bentivoglio - via Argine Navile n° 5

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da biogas da biomasse svolta dalla società IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola nello stabilimento ubicato in Comune di Bentivoglio, via Argine Navile n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	4200 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*).	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	450 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%.

EMISSIONE E2 PROVENIENZA: TORCIA EMISSIONI S4A - S4B PROVENIENZA: SISTEMA SICUREZZA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE A - DIGESTORE B

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.

EMISSIONE O3

PROVENIENZA: SFIATO MIXER TANK O PREMISCELATORI

EMISSIONI O4A - O4B

PROVENIENZA: SFIATI VASCA STOCCAGGIO DIGESTATO LIQUIDO

EMISSIONE S1

PROVENIENZA: SFIATO SERBATOIO LIQUAME

EMISSIONI S2A - S2B

PROVENIENZA: SFIATI SERBATOI INTERMEDI A/B B84201

EMISSIONI S3A – S3B - S3C

PROVENIENZA: SFIATI SERBATOI SEPARATO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE V1

PROVENIENZA: ARIA USCITA LOCALE MIXER TANK

EMISSIONE V2

PROVENIENZA: ARIA USCITA LOCALE COGENERAZIONE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art 272 comma 5 del Dlgs 152/2006.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:201 ;per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006,

analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl; Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non

sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dell'emissione E1, dovrà essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. La Ditta dovrà adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, che permetta di minimizzare e mantenerne contenuta l'entità delle emissioni, con particolare riferimento all'eventuale impatto odorigeno delle emissioni diffuse;
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di

controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola - Comune di Bentivoglio - via Argine Navile n° 5

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali in fosso di campagna, costituito dalle acque reflue domestiche provenienti da servizio igienico con trattamento primario in fossa Imhoff e successiva chiarificazione con filtro percolatore anaerobico (dimensionati per 3 AE);

Prescrizioni

Considerata la natura e la consistenza in A.E. dell'attività svolta (inferiore a 50 A.E.) lo scarico di acque reflue domestiche non è soggetto al rispetto di limiti di accettabilità a sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003, ma al generale rispetto delle prescrizioni operative e gestionali atte a garantire il buon funzionamento e rendimento nel tempo del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue;

Il Titolare dello scarico dovrà rispettare le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con il proprio parere di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 26711/16321/2016 SN

Prot. n. 37594

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Il Raccolto Soc. Coop. Agricola con sede in San Pietro In Casale (BO) Via Fontana n. 1097 P.I. 01770481206

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 29/04/2016 con protocollo n. 16321, dal Sig. Gualandi Eros – Cod. Fisc. GLNRSE62D14A944R in qualità di legale rappresentante della ditta **Il Raccolto Soc. Coop. Agricola** con sede in San Pietro in Casale (BO) Via Fontana n. 1097 per l'impianto di produzione energetica autorizzato con Determina Dirigenziale della provincia n. 1676 del 27/06/2011 sito nel Comune di Bentivoglio in Via Argine Navile n. 5;

Considerato che tale domanda risulta presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte (PG 100389 del 10/06/2011 – Allegato C);

Acquisiti i pareri di:

Comune di Bentivoglio: "favorevole limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza" espresso con nota prot n. 7947 del 19/05/2016;

Arpae – Sezione di Bologna - Distretto di Pianura: "l'esame della planimetria fognaria presentata conferma la presenza dei sistemi di depurazione già valutati (fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico per un carico di 3 a.e.). Per quanto sopra, si conferma l'idoneità dei sistemi di trattamento di depurazione per lo scarico domestico in acque superficiali" espresso con nota prot n. 15089 del 9/08/2016.

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Per quanto di competenza si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** ad autorizzare in Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/2013 lo scarico della acque reflue domestiche in acque superficiali originate dallo stabilimento indicato in premessa.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 13/09/2016

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione digitale”
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola - Comune di Bentivoglio - via Argine Navile n° 5

ALLEGATO C

matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nel fosso di campagna poi Fossa Quadra (Consorzio Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento dell'area di impianto in uscita dalla vasca di laminazione idraulica.

Prescrizioni

- Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata unitamente all'Autorizzazione Unica dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 con atto determina n°1676 PG n°110485 del 27/06/2011, di seguito riportata quale parte integrate e sostanziale del presente Allegato C dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

TUTELA E SANZIONI AMBIENTALI

VISTA la domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, in atti al PG n°147851/2010 del 09/09/2010 fascicolo 11.15.5/12/2010, presentata, ai sensi del D.Lgs.387/2003, dalla società **IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** che prevede realizzazione e attivazione di scarichi di acque reflue originati dall'attività svolta presso **lo stabilimento sito in Comune di Bentivoglio (BO) loc. ex Risaia Saletto in via Argine Navile, 5;**

VISTI il parere favorevole dell'ARPA distretto di Pianura e la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessi alla Provincia di Bologna con Prot.n°PGB0/2011/007377 del 31/05/2011 in atti al P.G.n°98083/2011 del 07/06/2011 CL 11.4.5/120/2011, vistati in data 09/06/2011 dal responsabile dell'U.O.Acqua della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che **Titolare dello scarico** è risultata essere la società **IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, con sede Legale in Comune di San Pietro in Casale (BO) in via Fontana, 1097 (C.F. e P.IVA 01770481206);



VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

AUTORIZZA

la società **IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**,
nella persona del suo legale rappresentante, a scaricare le acque reflue
originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente allo scarico
di seguito indicato ed individuato con la documentazione in atti della
Provincia di Bologna:

scarico 1

**Scarico in fosso di campagna poi Fossa Quadra (Consorzio della
Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento** delle aree trincee,
limitatamente alle zone non interessate da stoccaggio delle biomasse
vegetali, e dei piazzali asfaltati. Detti reflui subiscono un trattamento di
dissabbiatura e disoleazione mediante vasca di prima pioggia denominata
in planimetria di progetto Vpp2.

Nel pozzetto di campionamento posizionato a valle della vasca Vpp2 ed
immediatamente prima della immissione nel fosso ricettore è prevista una
valvola di intercettazione (paratia manuale) da attivarsi in caso di
sversamenti accidentali convogliati nella rete di raccolta delle acque
meteoriche.

Le acque meteoriche di dilavamento delle trincee nell'area fronte insilato
in uso, insieme ai colaticci, vengono intercettate e riutilizzate nel ciclo
produttivo tramite invio alla vasca di stoccaggio liquami e alle vasche di
stoccaggio del separato liquido nei periodi di non ricettività del processo.

scarico 2

Scarico in fosso di campagna poi Fossa Quadra (Consorzio della

Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento delle aree circostanti le vasche (stoccaggio e di gestori) e dei coperti dell'edificio tecnico. Detti reflui subiscono un trattamento di dissabbiatura e disoleazione mediante vasca di prima pioggia denominata in planimetria di progetto Vpp1. Le acque trattate confluiscono in una vasca di accumulo per il riutilizzo all'interno dell'impianto. Il troppo pieno della vasca di accumulo origina lo scarico.

Nel pozzetto di campionamento posizionato a valle della vasca di accumulo ed immediatamente prima della immissione nel fosso ricettore è prevista una valvola di intercettazione (paratia manuale) da attivarsi in caso di sversamenti accidentali convogliati nella rete di raccolta delle acque meteoriche.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento ha origine anche uno scarico di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di Bentivoglio. Tali acque subiscono un trattamento primario in fossa Imhoff ed una successiva chiarificazione con filtro percolatore anaerobico dimensionati per 3 A.E.

con le seguenti prescrizioni:

1. Ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, considerate potenzialmente contaminabili dalle attività svolte, devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006- parte terza per scarico in acque superficiali limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, C.O.D. ed Idrocarburi Totali;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- I sistemi di raccolta , trattamento e scarico delle acque meteoriche siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto e di riferimento dell'autorizzazione unica;
- La rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- I pozzetti di ispezione e campionamento siano realizzati conformemente allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 e tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta. Qualora, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come prescritto, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA di Pianura soluzioni tecniche alternative;
- Tutti i pozzetti di ispezione e/o campionamento siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- Le condotte fognarie ed i relativi manufatti per la raccolta delle acque meteoriche siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- Gli impianti di trattamento delle acque siano sottoposti a periodici interventi di verifica, controllo funzionale e manutenzione e di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- Il materiale separato dai sistemi di trattamento sia smaltito mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - Durante la stagione primaverile ed estiva siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle dei punti di immissione degli scarichi allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso che fosse da intralcio al normale deflusso delle acque;
3. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Bologna – U.O.Acqua, la data di fine lavori (data di decorrenza di validità della presente autorizzazione) ed, ai sensi dell'art.124 comma 12, ogni eventuale successiva variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti ed il rapido ripristino della situazione autorizzata;

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate, anche in futuro, dal Consorzio della Bonifica Renana, quale ente gestore del corpo idrico ricettore indiretto degli scarichi.

A tal fine il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica della immissioni richiedendo, qualora non già ottenuto o compreso nel procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica D.lgs.387/2003, al Consorzio della Bonifica Renana il parere idraulico-irriguo previsto dalla L.R.4/2007 art.4 e, non appena possibile, a trasmetterne copia all'Amministrazione Provinciale – U.O.Acqua.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di fine lavori che deve essere comunicata alla Provincia di Bologna – U.O.Acqua come prescritto al precedente punto 3.;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna.

Il Dirigente del Servizio
Tutela e Sanzioni Ambientali
(dott. Luigi Rudi Munari)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna -

U.O.Acqua:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi;

2. Elaborato grafico “Allegato 07 – Schema fognario” datato Agosto 2010
– aggiornamento Maggio 2011.



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO ALIMENTATO A FONTI RINNOVABILI
- BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA -**

**COMUNE DI BENTIVOGLIO
LOCALITA' EX RISAIA SALETTO.**

Allegato 07

OGGETTO:

SCHEMA FOGNARIO

LA PROPRIETA':

(Il Raccolto Società Cooperativa Agricola)



I PROGETTISTI:



(Spazio riservato agli enti competenti)



Allegato n. ² all' Autorizzazione
P.G. 100389 del 10/06/2011



DATA:

AGOSTO 2010

AGGIORNAMENTI:

MAGGIO 2011

SCALA:

1:2000 1:200



EnviTec Biogas.



UBM Consulting

Autorizzazione Unica Ambientale

IL RACCOLTO Soc. Coop. Agricola - Comune di Bentivoglio - via Argine Navile n° 5

ALLEGATO D

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del DPR 152/2006

Esiti della valutazione

In data 26/04/2016 al n. 16932, la Ditta ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del Digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto a Biogas sito a Bentivoglio in via Argine Navile n. 5
- Impianto a Biogas sito a Bentivoglio in via Casoni n. 10/B

L'ARPAE-SAC di Bologna in data 26/04/2016 ha ricevuto al Prot.n. 7381 e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Bentivoglio non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata Si accoglie in AUA la validità della comunicazione di utilizzazione agronomica n. 16932/2016, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La Ditta è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici;
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione delle caratteristiche della comunicazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere a svolgere gli opportuni aggiornamenti provvedendo alla modifica di detta comunicazione attraverso il portale "Gestione Effluenti" della Regione Emilia-Romagna;
3. La ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE SAC di Bologna;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.